



# **Crisi coniugale**

# Caso n. 1

Caia dopo 12 anni di matrimonio con Tizio, stanca delle continue vessazioni del marito, dei suoi tradimenti, della sua totale indifferenza alle sue opinioni e aspirazioni, viola l'obbligo di fedeltà intrattenendo in costanza di matrimonio una relazione extraconiugale con Caio. Finita questa relazione, tenta di salvare il suo matrimonio parlando con il marito e chiedendo il suo aiuto e maggiore comprensione, omettendo la relazione extraconiugale.

Il marito aumenta le vessazioni, imposizioni e assenze e Caia allo stremo dopo altri 6 anni si decide a lasciare la casa coniugale ritenendo ormai intollerabile la convivenza.

Il marito a quel punto, rifiutando di addivenire ad una separazione consensuale, notifica alla moglie ricorso per la separazione giudiziale, chiedendo l'addebito della separazione a Caia.

Caia si rivolge al proprio legale per comprendere quale è la strategia difensiva da attuare.

Il candidato assume le vesti del legale di Caia, premessi brevi cenni sul rapporto tra la violazione dei doveri coniugali e addebito della separazione, rediga motivato parere.

# La separazione: nozione

---

Con la separazione personale il vincolo matrimoniale viene attenuato.

- Separandosi, infatti, i coniugi determinano solo la sospensione di taluni effetti del matrimonio (essenzialmente quelli di carattere personale), in attesa di una riconciliazione o del divorzio, salvo che entrambi, per motivi personali, non preferiscano mantenere per sempre la condizione di separati.

SEPARAZIONE

- attenuazione del vincolo coniugale



DIVORZIO

- scioglimento del matrimonio
- cessazione degli effetti civili del matrimonio

## Presupposti

Ai sensi dell'art. 151, comma 1, c.c. la separazione può essere pronunciata quando si verificano, anche indipendentemente dalla volontà di uno o di entrambi i coniugi, **fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza o da recare grave pregiudizio all'educazione della prole.**

## **Nella casistica giurisprudenziale assumono rilevanza ai fini della decisione sull'intollerabilità della convivenza:**

- il venir meno della *affectio*, e dunque la cessazione dei sentimenti reciproci di affetto che caratterizzano il vincolo coniugale (Trib. Trani 09/10/2008; Trib. Chieti 21/01/2009) o una persistente incomprensione (Trib. Catania 08/06/1994);
- l'incompatibilità di carattere (Cass. 29/11/1985, n. 5948) o la diversità di credo religioso (Trib. Napoli 08/02/1978; Trib. Belluno 06/05/1976);
- l'incomprensione tra i coniugi derivante dalla dipendenza di entrambi dalle rispettive famiglie d'origine (Trib. Catania 08/06/1994);
- l'infedeltà coniugale (Cass. 03/09/2018, n. 21576; Cass. 06/03/2017, n. 5510);
- l'alcolismo (Trib. Genova 10/03/1981);
- l'interruzione della gravidanza, senza il consenso del marito (Trib. Monza 26/01/2006, caso in cui è stato tuttavia negato l'addebito);
- le violenze fisiche perpetrate a danno di un coniuge da parte dell'altro (App. Milano 18/09/2019).

# Separazione giudiziale e consensuale

L'art. 150 c.c. prevede che la separazione possa essere giudiziale o consensuale;

- è giudiziale, se è richiesta da un coniuge nei confronti dell'altro (sentenza che si impone alla volontà delle parti);
- è consensuale, se è richiesta da entrambi i coniugi che hanno raggiunto un accordo sulle condizioni a cui essa è pronunciata (decreto che omologa, e quindi rende esecutivi, i patti raggiunti).

## Addebito

Ai sensi dell'art. 151, comma 2, c.c. «il giudice, pronunciando la separazione, dichiara, ove ne ricorrano le circostanze e ne sia richiesto, **a quale dei coniugi è addebitabile la separazione, in considerazione del suo comportamento contrario ai doveri che derivano dal matrimonio**».

# Presupposti dell'addebito

- violazione dei doveri nascenti dal matrimonio;
- nesso causale tra la violazione e la crisi coniugale che ha condotto all'intollerabilità della prosecuzione della convivenza.

- È da escludere la pronuncia di addebito qualora la **violazione di doveri coniugali avvenga a seguito di una già instauratasi separazione di fatto** (Cass. 18/03/1999, n. 2444) ovvero **quando i rapporti interpersonali tra i coniugi siano già «irrimediabilmente compromessi»** tanto da potersi affermare che già in precedenza la convivenza era ridotta ad un atto formale (Cass. 27/06/1997, n. 5762; Cass. 11/06/2005, n. 12333; App. Roma 29/05/2018).
- In presenza di un nesso di causalità fra il **comportamento di un coniuge e il fallimento del matrimonio**, la giurisprudenza ha attribuito **rilievo anche ai fatti avvenuti durante la convivenza prematrimoniale** allorché questa preceda il matrimonio senza soluzione di continuità (Cass. 20/06/2013, n. 15486).
- **«L'indagine sulla intollerabilità della convivenza [...] non può basarsi sull'esame di singoli episodi di frattura [...] ma deve derivare dalla valutazione globale dei reciproci comportamenti, quali emergono dal processo»** (Cass. 30/01/1992, n. 961).

# Onere probatorio

---

In tema di separazione, *grava sulla parte che richieda l'addebito l'onere di provare sia la contrarietà del comportamento del coniuge ai doveri che derivano dal matrimonio, sia l'efficacia causale di questi comportamenti nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza;* mentre è onere di chi eccepisce l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda attorea, provare le circostanze su cui l'eccezione si fonda, vale a dire l'anteriorità della crisi matrimoniale all'accertata violazione dei doveri coniugali.

## **Comportamento «tollerante» del coniuge non colpevole**

«La tolleranza manifestata nei confronti di precedenti relazioni extraconiugali non impedisce di lamentarsi di quelle successive, soprattutto nel caso nel quale le stesse risultano numerose e continuate».  
Cass. civ., sez. I, 02/09/2022 n. 25966

«L'indagine sulla intollerabilità della convivenza [...] non può basarsi sull'esame di singoli episodi di frattura [...] ma **deve derivare dalla valutazione globale dei reciproci comportamenti**, quali emergono dal processo» (Cass. 30/01/1992, n. 961).

La violazione dei doveri coniugali, **pur se determinata dal comportamento dell'altro coniuge, dovrà essere valutata dal giudice come autonoma violazione dei doveri e causa concorrente del deterioramento del rapporto matrimoniale**, con conseguente dichiarazione di addebito a carico di entrambi (Cass. 12/01/2000, n. 279).

# CASISTICA GIURISPRUDENZIALE SUI COMPORTAMENTI RILEVANTI AI FINI DELLA PRONUNCIA DI ADDEBITO DELLA SEPARAZIONE:

## 1) **Dovere di fedeltà**

La violazione del dovere di fedeltà può fondare la pronuncia di addebito **qualora da ciò derivi l'intollerabilità della convivenza** (Cass. 11/12/2013, n. 27730; Cass. 19/12/2012, n. 23426; Cass. 09/10/2012, n. 17196; Cass. 23/05/2008, n. 13431) o **la lesione di diritti della personalità dell'altro coniuge** (Cass. 14/04/1994, n. 3511).

In tema di separazione tra coniugi, **la reiterata inosservanza da parte di entrambi dell'obbligo di reciproca fedeltà non costituisce circostanza sufficiente a giustificare l'addebito della separazione in capo all'uno o all'altro o ad entrambi, quando sia sopravvenuta in un contesto di disgregazione della comunione spirituale e materiale quale rispondente al dettato normativo e al comune sentire, in una situazione stabilizzata di reciproca sostanziale autonomia di vita, non caratterizzata da «*affectio coniugalis*».**

La Cassazione ha precisato che non sempre può essere addebitata la separazione al coniuge che tradisce. **Non è detto infatti che il tradimento sia stata la causa della crisi matrimoniale.** (...) se di norma l'inosservanza dell'obbligo di fedeltà coniugale determina l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, **è pur sempre possibile accertare che, in concreto, non vi è alcun nesso di causalità tra l'infedeltà e la crisi di coppia.** Si può includere l'addebito, dunque, dopo un accertamento rigoroso e una valutazione complessiva del comportamento di entrambi i coniugi. In sostanza, spiega la Corte, il giudice di merito può accertare la preesistenza d'una crisi già irrimediabilmente in atto, in un contesto caratterizzato da una convivenza solo formale (Cass., 19.07.2010, n. 16870).

**La giurisprudenza ha ammesso tra le cause di addebito anche alcuni comportamenti considerati lesivi della dignità del consorte, benché non adulterini.**

Un caso emblematico è rappresentato dall'**infedeltà apparente**. Infatti, l'obbligo di fedeltà non consiste solo nell'astenersi da relazioni extraconiugali, ma anche nel non tradire la fiducia reciproca.

Ad esempio:

- il caso in cui la moglie finga il tradimento con il dichiarato scopo di ferire il marito. Infatti, la mera apparenza dell'infedeltà non è meno grave di quella effettiva, stante la lesione della dignità del compagno e l'aver compromesso la reciproca fiducia (Cass. 25337/2015).
- il caso del marito che assumeva in pubblico un atteggiamento tale da far pensare al tradimento anche se, poi, non viene consumato. (In particolare, nel caso di specie, il marito manifestava effusioni esplicite ad un'altra donna in un locale pubblico, in tal modo ledendo la dignità della moglie (Cass. 9472/1999).

# **La sopportazione dell'infedeltà del coniuge non esclude l'addebito della separazione**

«L'atteggiamento di tolleranza del marito nei confronti della moglie non può essere considerato sufficiente a giustificare il rigetto della domanda di addebito della separazione, a tal fine **occorrendo prendere in esame la successiva evoluzione del rapporto coniugale, ed in particolare accertare se si siano verificate nuove violazioni del dovere di fedeltà, e quale fosse stata la reazione dell'altro coniuge:** soltanto ove risulti che a seguito della cessazione della predetta relazione la vita coniugale sia ripresa regolarmente senza ulteriori violazioni del dovere di fedeltà, oppure che la donna abbia intrapreso altre relazioni extraconiugali senza che l'uomo vi desse importanza, si potrebbe concludere che non sono state le predette infedeltà ad impedire la prosecuzione della convivenza, divenuta intollerabile per altre ragioni» (Cass. n. 25966 del 02/09/2022).

## 2) La violazione del dovere di coabitazione

Il volontario abbandono del domicilio familiare da parte di uno dei due coniugi, costituendo violazione del dovere di convivenza, è di per sé sufficiente a giustificare l'addebito della separazione, a meno che non risulti provato che esso è stato determinato dal comportamento dell'altro coniuge o sia intervenuto in un momento in cui la prosecuzione della convivenza era già diventata intollerabile e quindi in conseguenza di tale fatto (Cass. 18/09/2019, n. 23284; Cass. 04/12/2014, n. 25663; Cass. 18/06/2008, n. 16575).

«Non costituisce causa di addebitabilità della separazione quando sia stato determinato da giusta causa, ossia dalla ricorrenza di situazioni di fatto, o anche di avvenimenti o comportamenti altrui, di per sé incompatibili con la protrazione della convivenza, ovvero quando sia intervenuto un momento in cui l'intollerabilità della prosecuzione di detta convivenza si sia già verificata, ed in conseguenza di tale fatto». Cass. 10/04/2008, n. 9338

Art. 146 c.c.: la proposizione della domanda di separazione costituisce giusta causa dell'allontanamento dalla residenza familiare.

Più in generale, poi, ci sono dei casi in cui tale contegno risulta non solo giustificato ma persino **necessario per tutelare l'integrità psicofisica delle parti**, come confermato da quella giurisprudenza per la quale, **se i fatti accertati a carico di un coniuge violano norme imperative** (andando a minare l'incolumità fisica, morale e sociale dell'individuo) **e travolgono i basilari principi di solidarietà e rispetto doverosi nei confronti dell'altra persona**, questi possono portare ad escludere, nel caso concreto, l'addebitabilità della separazione in capo al coniuge che a quei fatti tenti di sottrarsi allontanandosi.

### 3) La violazione del dovere di assistenza morale e materiale

In giurisprudenza si è ammesso che sia condizione sufficiente a fondare la pronuncia di addebito il **comportamento** di un coniuge che sia **freddo, scostante, privo di ogni manifestazione di affetto** nei confronti dell'altro (Cass. 30/12/1981, n. 6775) o che abbia tenuto un **comportamento ingiurioso e violento** (Cass. 03/01/1991, n. 25; Trib. Catania 31/12/1992).

Piuttosto discussa è l'addebitabilità della separazione in caso di una malattia psichica o fisica di uno dei due coniugi (v., sul punto, Cass. 20/12/1995, n. 13021).

### 4) Violazione del dovere di rispetto dell'altro coniuge

Costituiscono causa di addebito l'**aggressione all'incolumità e all'integrità fisica, morale e sociale** del coniuge (v. App. Milano 18/09/2019; App. Torino 21/02/2000, in cui il marito assumeva in pubblico atteggiamenti denigratori nei confronti della moglie, ingiuriandola ed aggredendola, offendendola sul piano estetico, svalutandola come moglie e come madre).

# L'inammissibilità del mutamento del titolo della separazione

Secondo la S.C., dopo la pronuncia della separazione senza addebito, un coniuge **non può chiedere la pronuncia dell'addebito nei confronti dell'altro neppure dimostrando di essere venuto a conoscenza di fatti precedenti alla pronuncia di separazione**, i quali avrebbero potuto fondare la domanda di addebito (Cass. 20/03/2008, n. 7450; Cass. 30/07/1999, n. 8272; Cass. 19/09/1997; Cass. 07/12/1994, n. 10512). **Neppure è possibile attribuire rilevanza a comportamenti successivi all'autorizzazione dei coniugi a vivere separati, allo scopo di addebitare al coniuge responsabile di tali fatti la separazione già pronunciata** (Cass. 19/09/2006, n. 20256; Cass. 09/12/1998, n. 12381).

# I coniugi possono accordarsi per stabilire a chi addebitare la separazione?

I coniugi non possono accordarsi sull'attribuzione dell'addebito, ogni accordo in tal senso è nullo, poiché si tratta di diritti indisponibili.

Infatti, *l'addebito non può essere chiesto:*

- nella separazione consensuale,
- nella procedura di negoziazione assistita,
- nella separazione davanti al sindaco.

# Addebito ad entrambi i coniugi

Il giudice può addebitare la separazione ad entrambi se ritiene che tutti e due i coniugi abbiano contribuito a rendere intollerabile la separazione (Trib. Milano 02/03/2009, n. 2781; Cass. 19/10/1988, n. 5698).

Non è ammessa una graduazione tra la gravità delle due condotte (Cass. 19/10/1988, n. 5698).

# Effetti della pronuncia di addebito

- Perdita del diritto al mantenimento, ossia di ricevere una somma di denaro in caso di non autosufficienza economica;  
**N.B!** L'addebito non elimina il dovere di versare gli **alimenti**, in caso di bisogno, ai sensi dell'art. 438 c.c.
- Perdita dei diritti successori;  
**N.B!** L'art. 548, comma 2, c.c. riconosce il diritto all'**assegno vitalizio** se al momento dell'apertura della successione godeva dell'assegno alimentare a carico del coniuge deceduto.

# Assegno di mantenimento

- non addebitabilità della separazione al coniuge istante;
- indisponibilità di adeguati redditi propri.

Parametro di riferimento: «...*lo stesso tenore di vita goduto in costanza del matrimonio*» (Cass. 12196/2017).

**L'entità dell'assegno di mantenimento** è determinata in relazione alle circostanza e ai redditi dell'obbligato.

## TENORE DI VITA

L'assegno di mantenimento del coniuge deve garantire non solo il soddisfacimento delle necessità primarie ma anche di tutte le attività (di svago, sociali etc.) svolte in costanza di matrimonio (Cass. n. 12196/2017).

«La Corte territoriale avrebbe dovuto prendere in considerazione, quale indispensabile elemento di riferimento ai fini dell'attribuzione e della valutazione di congruità dell'assegno, *il contesto sociale nel quale i coniugi avevano vissuto durante la convivenza*, quale situazione condizionante la qualità e la quantità dei bisogni emergenti della ricorrente».

(Cass., n.18175/2012; Cass., n. 6698/2009; Cass., n. 9915/2007)

# Entità dell'assegno di mantenimento

Devono essere valutati anche i seguenti fattori che attengono alla situazione del coniuge richiedente l'assegno:

- il godimento dell'abitazione familiare (Cass. 06/05/1998, n. 4543; Cass. 14/08/1997, n. 7630);
- la durata del matrimonio (Cass. 19/06/2019, n. 16405; Cass. 10/01/2018, n. 402; Cass. 18/01/2017, n. 1162);
- i cespiti patrimoniali produttivi di reddito (Cass. 12/04/2001, n. 5492);
- i crediti (Cass. 05/12/1991, n. 13104);
- gli investimenti (Trib Roma 22/06/1979);
- l'elargizione da parte di familiari, durante il matrimonio e che si protragga in regime di separazione con carattere di regolarità e continuità tali da influire in maniera stabile e certa sul tenore di vita dell'interessato (Cass. 04/02/2019, n. 3206; Cass. 26/06/1996, n. 5916; Cass. 08/11/1997, n. 11031);
- elargizione da parte del convivente *more uxorio* (Cass. 27/06/2018, n. 16982; Cass. 10/11/2006, n. 24056; Cass. 12/12/2003, n. 19042).

# Modificabilità dell'assegno di mantenimento

---

Ai sensi dell'art. 156, comma 7, c.c. i provvedimenti economici possono essere modificati al ricorrere dei giustificati motivi sopravvenuti.

Tra le circostanze che possono rilevare ai fini della modifica dell'assegno si annoverano le seguenti

- l'instaurazione di una convivenza *more uxorio* da parte del coniuge avente diritto (Cass. 04/04/1998, n. 3503; Cass. 05/06/1997, n. 5024);
- determinate scelte professionali del coniuge obbligato implicanti di una diminuzione di reddito (Cass. 05/06/1997, n. 5024);
- significativi incrementi di reddito del coniuge obbligato (Cass. 07/05/1999, n. 4570; Cass. 22/04/1998, n. 4094).

L'assegno di mantenimento riconosciuto in sede di separazione e quello riconosciuto in sede di divorzio possono prevedere importi diversi, anche in considerazione del tempo eventualmente trascorso fra i due procedimenti e dei mutamenti di fatto in grado di incidere sulla valutazione delle condizioni dei coniugi.

Al riguardo **rilevano anche condizioni di natura personale**, fra cui ad esempio: la formazione di un nuovo nucleo familiare da parte del richiedente, che può escludere il suo diritto a ricevere l'assegno (da ultimo, v. Cass. n. 5974/2019) o **la sopravvenuta nascita di un figlio del coniuge obbligato**, che impone di considerare come preminenti i connessi obblighi di mantenimento a suo carico.

# Caso n. 1

Caia dopo 12 anni di matrimonio con Tizio, stanca delle continue vessazioni del marito, dei suoi tradimenti, della sua totale indifferenza alle sue opinioni e aspirazioni, viola l'obbligo di fedeltà intrattenendo in costanza di matrimonio una relazione extraconiugale con Caio. Finita questa relazione, tenta di salvare il suo matrimonio parlando con il marito e chiedendo il suo aiuto e maggiore comprensione, omettendo la relazione extraconiugale.

Il marito aumenta le vessazioni, imposizioni e assenze e Caia allo stremo dopo altri 6 anni si decide a lasciare la casa coniugale ritenendo ormai intollerabile la convivenza. Tizio a quel punto, rifiutando di addivenire ad una separazione consensuale, notifica alla moglie ricorso per la separazione giudiziale, chiedendo l'addebito della separazione a Caia.

Caia si rivolge al proprio legale per comprendere quale è la strategia difensiva da attuare. Il candidato assume le vesti del legale di Caia, premessi brevi cenni sul rapporto tra la violazione dei doveri coniugali e addebito della separazione, rediga motivato parere.

• **ASSEGNO DI MANTENIMENTO**



• **ASSEGNO DI DIVORZIO**

# Assegno divorzile

L'articolo 5, comma 6, della l. n. 898 del 1970 stabilisce che il tribunale dispone l'obbligo per un coniuge di somministrare periodicamente a favore dell'altro un assegno **quando quest'ultimo non ha mezzi adeguati o comunque non può procurarseli per ragioni oggettive.**

Tale decisione deve tenere conto di una serie di elementi: **condizioni dei coniugi; ragioni della decisione; contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune; reddito di entrambi; durata del matrimonio** (alla cui luce vanno valutati i precedenti elementi).

1. **criterio assistenziale**: condizione dei coniugi e reddito di entrambi;
2. **criterio compensativo**: contributo personale ed economico fornito da ciascun coniuge;
3. **criterio risarcitorio**: ragioni della decisione;

# Nuovo orientamento della Cassazione sulla funzione dell'assegno divorzile

Cass. civ., SU, 18 luglio 2018, n.18287

Il riconoscimento dell'**assegno di divorzio** in favore dell'ex coniuge, cui deve attribuirsi una **funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa**, ai sensi dell'art. 5, comma 6, della l. n. 898 del 1970, richiede l'accertamento dell'*inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge istante*, e dell'*impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive*, applicandosi i criteri equiordinati di cui alla prima parte della norma, i quali costituiscono il parametro cui occorre attenersi per decidere sia sulla attribuzione sia sulla quantificazione dell'assegno. Il giudizio dovrà essere espresso, in particolare, alla luce di una **valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti**, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio comune, nonché di quello personale di ciascuno degli ex coniugi, **in relazione alla durata del matrimonio ed all'età dell'avente diritto**.

## **L'autonomia e l'indipendenza dell'assegno di mantenimento da quello divorzile**

La determinazione dell'assegno di mantenimento avrà rilevanza nel successivo giudizio di divorzio costituendo il «tetto massimo» tendenzialmente non superabile (in assenza di sopravvenienze) nella determinazione dell'assegno di divorzio (Cass. n. 5605/2020).

«La determinazione dell'assegno divorzile in favore dell'ex coniuge in misura superiore a quella prevista in sede di separazione personale, in assenza di un mutamento nelle condizioni patrimoniali delle parti, non è conforme alla natura giuridica dell'obbligo, **presupponendo, l'assegno di separazione la permanenza del vincolo coniugale, e, conseguentemente, la correlazione dell'adeguatezza dei redditi con il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio;**

...al contrario tale parametro non rileva in sede di fissazione dell'ASSEGNO DIVORZILE, che **deve** invece **essere quantificato in considerazione della sua natura assistenziale, compensativa e perequativa**, secondo i criteri indicati all'art. 5, comma 6, della l. n. 898 del 1970, essendo volto non alla ricostituzione del tenore di vita endoconiugale, ma **al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dall'ex coniuge beneficiario alla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale degli ex coniugi.»**

Dopo una vita matrimoniale che si è protratta per un apprezzabile arco temporale, l'ex coniuge economicamente più debole, che abbia contribuito al tenore di vita della famiglia con personali sacrifici anche rispetto alle proprie aspettative professionali ed abbia in tal modo concorso, occupandosi dei figli e della casa, pure all'affermazione lavorativo-professionale dell'altro coniuge, **acquista il diritto all'assegno divorzile**, **non solo perché soggetto economicamente più debole**, ma anche per quanto da egli fatto e sacrificato nell'interesse della famiglia e dell'altro coniuge.

## Caso n. 2

Dopo un lungo rapporto matrimoniale, Tizio e Caia decidono di separarsi. I due concordano la corresponsione, da parte di Tizio, di un consistente assegno di mantenimento a favore della moglie Caia, la quale, lavoratrice a tempo ridotto, aveva rinunciato alle brillanti prospettive di carriera, per concentrare le proprie risorse nella cura della famiglia e consentire al marito il raggiungimento di lucrosi traguardi professionali. L'accordo viene omologato dal giudice. Dopo qualche tempo, tuttavia, Tizio matura una progressiva insofferenza verso la continua distrazione delle ingenti somme a vantaggio di Caia il cui reddito da lavoro sarebbe sufficiente a garantirle un dignitoso tenore di vita, per quanto risicato. In vista del divorzio, egli si rivolge pertanto al proprio legale di fiducia, per ottenere delucidazioni circa le pretese che Caia potrebbe avanzare in seguito allo scioglimento del matrimonio. Il candidato, assunto le vesti del legale di Tizio, permessi cenni sugli istituti di rilievo, rediga motivato parere.

## Schema di svolgimento

1. Inquadramento del diritto all'assegno divorzile, con gli orientamenti succedutisi sul punto.
2. Esposizione delle ricadute prodotte dall'orientamento espresso dalle Sezioni unite in materia di assegno divorzile, in relazione al caso proposto (breve disamina delle differenze strutturali tra la figura del mantenimento e quella dell'assegno divorzile).
3. Formulazione delle conclusioni intorno alla prognosi di debenza dell'assegno divorzile, nella prospettiva di uno scioglimento del matrimonio.